

ACCORDO DI GEMELLAGGIO E/O RECIPROCIÀ

tra

il Club Nautico Rimini, Associazione Sportiva Dilettantistica, C.F. 082013930407 e P.Iva 01180150409, nella persona del suo rappresentante legale e Presidente pro-tempore Gianfranco Santolini, domiciliato per la carica presso la Sede Sociale del Club, in Rimini, P.le Boscovich, 12 47921 Rimini

e

il Club Nautico Riccione, Associazione Sportiva Dilettantistica C.F. 82011830401 e P.Iva 00798730404, nella persona del suo rappresentante legale e Presidente pro-tempore Sebastiano Masetti, domiciliato per la carica presso la Sede Sociale del Club, Viale d'Annunzio n. 4/a 47838 RICCIONE (RN)

si conviene quanto segue

Art.1

Il CLUB NAUTICO RIMINI e il CLUB NAUTICO RICCIONE, hanno raggiunto un accordo di reciprocità e/o gemellaggio al fine di sviluppare ed intensificare i loro rapporti, quelli dei rispettivi soci e le attività sportive. Si impegnano a collaborare nelle attività di sviluppo, valorizzazione ed incremento della "cultura marittima", secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie azioni e fornire un migliore servizio ai loro Soci ed a tutta l'utenza.

Art. 2

I soci dei due Clubs potranno frequentare, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni per anno solare, le rispettive Sedi, con i relativi diritti ed obblighi ed alle stesse condizioni economiche previste per i soci, salvo disponibilità.

Art.3

Hanno diritto di usufruire dei vantaggi dell'accordo, tutte le categorie di soci maggiorenni, ed i soci allievi facenti parte delle squadre agonistiche, accompagnati da un tecnico o da un Socio maggiorenne che ne assuma la responsabilità.

Art. 4

Per ottenere tali vantaggi sarà sufficiente presentare la tessera sociale valida per l'anno in corso o certificato equivalente munito di timbro del Dirigente responsabile del Club, facendo precedere tutto ciò da una mail di presentazione della segreteria



del proprio sodalizio. Il Socio ospite dovrà uniformarsi alle regole, usi e costumi del Club ospitante e ogni infrazione al riguardo sarà sanzionata, oltre che dal Club ospitante anche dal Club di appartenenza.

Art.5

Il presente accordo ha validità per un anno dalla sua sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente, di anno in anno, salvo disdetta da comunicare all'altro sodalizio, con un preavviso di almeno 30/(trenta) giorni.

Art. 6

Il presente Accordo di Reciprocità è da intendersi a carattere non oneroso.

Riccione, 5 dicembre 2019

Per il Club Nautico Riccione
Il Presidente
Sebastiano Masetti



Per il Club Nautico Rimini
Il Presidente
Gianfranco Santolini



Anno di fondazione 1933

